

10. Le istituzioni scolastiche svolgono le attività secondo le indicazioni contenute nel “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative per l’anno scolastico 2020-2021”, approvato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39.
11. Le istituzioni scolastiche provvedono a rendicontare le somme ricevute con i tempi e le modalità previste al successivo comma 12.
12. A titolo di rendicontazione delle spese, ciascuna istituzione scolastica presenterà alla Regione entro il 31 ottobre 2022:
 - a. relazione illustrativa dei contratti attivati e delle attività realizzate;
 - b. dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l’attività per la quale l’incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7.
13. L’Ufficio scolastico regionale provvede a fornire alle istituzioni scolastiche ulteriori eventuali indicazioni operative riguardanti i contenuti dei Patti di comunità nel rispetto degli indirizzi del Ministero e provvede agli eventuali monitoraggi degli interventi durante l’anno scolastico 2021 – 2022 e a chiusura delle attività scolastiche.
14. Non sono ammesse proroghe della scadenza dei termini di cui al comma 11, fatto salvo per consentire la conclusione delle attività già avviate alla data prevista di rendicontazione. La proroga dei termini di rendicontazione è comunque ammessa al massimo fino al 31 dicembre 2022. In caso di mancata conclusione delle attività sono comunque fatte salve le spese maturate e liquidate fino alla data di presentazione del rendiconto.
15. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino inferiori rispetto alla somma resa disponibile dalla Regione, l’importo del finanziamento sarà corrispondentemente ridotto e la somma eccedente già erogata, restituita alla Regione secondo le modalità dalla stessa definite. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino superiori rispetto al contributo concesso, resta fermo l’ammontare del contributo determinato in fase di concessione.

Articolo 10 – Finanziamento della formazione del personale tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche

1. Con riferimento all’anno scolastico 2021-2022 e in attuazione della legge regionale 6 agosto 2021, n.13, la Regione provvede al finanziamento della formazione del personale tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche statali per rispondere in via amministrativa ai ricorsi al Giudice del Lavoro volti ad ottenere la condanna del Ministero a modificare la ricostruzione di carriera.
2. Per tale finalità la Regione si impegna a destinare la somma massima di **Euro 50.000** (cinquantamila).
3. Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute per la formazione del personale delle istituzioni scolastiche statali mediante l’utilizzo di risorse interne al sistema scolastico regionale o all’Ufficio scolastico regionale o mediante il ricorso alla fornitura di servizi acquisiti all’esterno.
4. L’Ufficio scolastico regionale provvede a trasmettere alla Regione (all’attenzione del Direttore del Servizio Istruzione, università e diritto allo studio) entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del Protocollo, la domanda di finanziamento corredata dalla relazione illustrativa delle attività da realizzare e dall’indicazione dell’istituto scolastico che svolge le funzioni di tesoriere.
5. La Regione provvede con proprio decreto alla concessione del contributo e al contestuale versamento delle somme a favore dell’istituto scolastico tesoriere in un’unica soluzione anticipata all’atto della concessione.

6. L'Ufficio scolastico regionale provvede a coordinare le attività a favore delle istituzioni scolastiche durante l'anno scolastico 2021 – 2022 e provvede all'eventuale monitoraggio delle attività realizzate e dei risultati conseguiti dalle istituzioni medesime.
7. L'istituto scolastico tesoriere, su indicazione dell'Ufficio scolastico regionale, provvede a rendicontare le somme ricevute entro il 31 ottobre 2022 con la presentazione di:
 - a. relazione illustrativa delle attività realizzate, sottoscritta dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale;
 - b. dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7.
8. È ammessa la richiesta di proroga del termine di conclusione dell'intervento e di rendicontazione fino alla data del 31 dicembre 2022. In caso di mancata conclusione delle attività sono comunque fatte salve le spese maturate e liquidate fino alla data di presentazione del rendiconto.
9. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino inferiori rispetto alla somma resa disponibile dalla Regione, l'importo del finanziamento sarà corrispondentemente ridotto e la somma eccedente già erogata, restituita alla Regione secondo le modalità dalla stessa definite. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino superiori rispetto al contributo concesso, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di concessione.

Articolo 11 – Distacco di personale regionale presso l'Ufficio scolastico regionale

1. La Regione, ai sensi della legge regionale 20 novembre 2018, n. 26 e della legge regionale 09 dicembre 2016, n.18, si impegna a mettere a disposizione, tramite l'istituto del distacco, per un periodo massimo di un anno, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, personale regionale presso l'Ufficio scolastico regionale, sede centrale e sedi periferiche (Uffici di ambito) nel numero massimo di tre unità.
2. La Regione si impegna a concludere le attività relative all'interpello entro quattro mesi dalla stipula del presente Protocollo. Decorso il suddetto termine, in caso di esito negativo o parziale, la Regione si riserva di avviare successive procedure di selezione, previa comunicazione all'Ufficio scolastico regionale. Alle procedure di selezione partecipa l'Ufficio scolastico regionale.
3. L'Amministrazione regionale provvede alla corresponsione del trattamento economico principale e accessorio, compresi i buoni pasto.
4. L'Ufficio scolastico regionale con cadenza annuale provvede all'invio alla Regione di una relazione sintetica sulle attività svolte dal personale. La data di invio della prima relazione viene concordata tra le Parti.

Articolo 12 – Impegni tra le Parti

1. Le Parti si impegnano a garantire una collaborazione reciproca per l'attuazione del presente Protocollo.
2. Il presente Protocollo viene pubblicato sul sito web della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dell'Ufficio scolastico regionale.

Articolo 13 - Impegno di spesa